

DELIBERAZIONE 16 DICEMBRE 2025

552/2025/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI DEROGA AL RISPETTO DEL LIVELLO MINIMO DI CAPACITÀ DA RENDERE DISPONIBILE PER GLI SCAMBI TRA ZONE DI MERCATO, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ TERNA S.P.A. CON RIFERIMENTO ALLA REGIONE ITALY NORTH, PER L'ANNO 2026

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1366^a riunione del 16 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento indifferibile e urgente.

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER), come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: Regolamento 1747/2024);
- il Regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento 1747/2024;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM), come emendato dal Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 (di seguito: Regolamento 2021/280);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL), come emendato dal Regolamento 2021/280;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2019, 238/2019/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 561/2019/R/ee (di seguito: deliberazione 561/2019/R/ee);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 323/2020/R/ee (di seguito: deliberazione 323/2020/R/ee);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 551/2020/R/ee (di seguito: deliberazione 551/2020/R/ee);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 606/2021/R/ee (di seguito: deliberazione 606/2021/R/ee);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 607/2021/R/ee (di seguito: deliberazione 607/2021/R/ee);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 14/2022/R/ee;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2022, 706/2022/R/ee (di seguito: deliberazione 706/2022/R/ee);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 585/2023/R/ee (di seguito: deliberazione 585/2023/R/ee);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2024, 553/2024/R/ee (di seguito: deliberazione 553/2024/R/ee);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2025, 478/2025/R/ee (di seguito: deliberazione 478/2025/R/ee);
- la decisione ACER 04-2024 del 19 marzo 2024, recante la definizione aggiornata delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con la quale è in particolare identificata la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;
- il documento “*Derogations from 70% target*” predisposto a giugno 2020 congiuntamente da tutte le autorità di regolazione dell’Unione Europea (di seguito: nota requisiti deroghe);
- il documento “*Methodology for a common D-2 capacity calculation in accordance with Article 21 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management within Italy North CCR*” allegato alla deliberazione 478/2025/R/ee (di seguito: CCM *Italy North*);
- il documento “*Inter - TSO agreement on the consideration of Swissgrid as a Technical Counterparty in the Italy North CCR*” sottoscritto dai TSO della CCR *Italy North* e dal TSO svizzero Swissgrid con effetti dal 29 ottobre 2021 (di seguito: *Inter-TSO agreement* per la CCR *Italy North*);
- i due documenti “*Request for derogation on the implementation of the minimum margin available for cross-zonal trade for Italy North CCR for year 2026*” predisposti dalla Società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) a novembre 2025;
- la comunicazione della Commissione Europea ad ACER e ENTSO-E del 16 luglio 2019 (di seguito: comunicazione 16 luglio 2019);
- la comunicazione di Terna del 10 novembre 2025, prot. Autorità 77709 del 10 novembre 2025 (di seguito: comunicazione 10 novembre 2025);

- la comunicazione “*Terna derogation requests for Italy North CCR for 2026*” inviata da Arera a tutte le autorità di regolazione europee il 9 dicembre 2025 (di seguito: comunicazione 9 dicembre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’Articolo 20 del Regolamento CACM, in ciascuna CCR i TSO sono tenuti a sviluppare una metodologia per il calcolo della capacità fra zone (di seguito: CCM) su base giornaliera e infragiornaliera basata su uno dei seguenti approcci:
 - approccio *Coordinated Net Transmission Capacity* (di seguito: approccio CNTC) in cui la capacità viene determinata a partire da uno scenario base incrementando le immissioni a monte della sezione oggetto di calcolo e riducendo le immissioni a valle della stessa sezione;
 - approccio *flow-based* in cui viene determinata la capacità residua su ciascun elemento di rete rispetto allo scenario base: detta capacità viene poi allocata in fase di risoluzione del mercato sulla base della posizione netta in ciascuna zona;
- la capacità fra zone in ciascun periodo rilevante deve essere massimizzata tenendo in considerazione tutte le azioni correttive (sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso) che possono essere attuate dai TSO;
- ai sensi dell’Articolo 16(8) del Regolamento 2019/943, a partire dall’1 gennaio 2020 ciascun TSO è tenuto a rendere disponibile per gli scambi di energia fra zone di mercato un livello minimo di capacità (di seguito: *70% rule*) pari:
 - per i confini su cui è applicato un approccio CNTC, al 70% della capacità disponibile su ciascuna frontiera, nel rispetto dei vincoli di sicurezza operativa del sistema elettrico e tenendo in conto eventuali *contingency* (sicurezza N-1);
 - per i confini su cui è applicato un approccio *flow based*, al 70% della capacità disponibile su ciascun elemento di rete, nel rispetto dei vincoli di sicurezza operativa del sistema elettrico e tenendo in conto eventuali *contingency* (sicurezza N-1);
- l’incremento del livello di capacità fra le zone di mercato per rispettare la *70% rule* comporta in generale un maggiore utilizzo della rete elettrica con il rischio di violazione di uno o più vincoli di sicurezza operativa; in tale contesto i TSO assicurano l’esercizio in sicurezza del sistema:
 - nel breve termine attivando un volume maggiore di azioni correttive a titolo oneroso (ridispacciamento) e non oneroso;
 - nel medio e lungo termine, valutando, in aggiunta alle azioni di ridispacciamento, sviluppi di natura infrastrutturale o revisioni della configurazione delle zone d’offerta;
- l’Articolo 16(3) del Regolamento 2019/943 prevede che, qualora le azioni correttive a disposizione dei TSO non siano sufficienti a garantire il rispetto della *70% rule*, sia possibile, come misura di ultima istanza, la riduzione della capacità fra le zone anche sotto il livello minimo del 70%;
- l’Articolo 16(9) del Regolamento 2019/943 prevede che, su richiesta da parte dei TSO, le autorità di regolazione nazionali possano concedere delle deroghe dal

requisito del livello minimo del 70%, purché motivate da esigenze legate alla sicurezza operativa del sistema elettrico; prima di concedere una deroga ciascuna autorità è tenuta a consultare le autorità di regolazione degli Stati Membri potenzialmente impattati dalla richiesta di deroga; se una autorità di regolazione non concorda con la concessione della deroga, la competenza in materia è trasferita ad ACER;

- quando è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 16(9) del Regolamento 2019/943, i TSO devono impegnarsi a sviluppare e implementare una soluzione di lungo termine che abbia come finalità il superamento delle cause alla base della deroga stessa;
- con la comunicazione 16 luglio 2019, la Commissione Europea ha chiarito che i flussi con i paesi terzi rispetto all'unione possono essere considerati come rilevanti ai fini del rispetto della *70% rule*, previa presenza di uno specifico accordo fra i TSO dei paesi dell'Unione Europea e i TSO dei paesi terzi che preveda di tenere conto nel calcolo della capacità dei vincoli nelle rispettive reti e che assicuri la ripartizione dei costi associati all'attivazione delle azioni correttive; l'accordo dovrebbe essere approvato dalle competenti autorità di regolazione e allegato alla metodologia per il calcolo della capacità sviluppata ai sensi del Regolamento CACM.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a seguito delle deroghe richieste dai TSO per l'anno 2020, le autorità di regolazione dell'Unione Europea hanno ravvisato la necessità di una armonizzazione nel formato e nel contenuto delle richieste di deroga: per tale motivo è stato predisposto il documento “nota requisiti deroghe” recante, in particolare:
 - il richiamo al fatto che le deroghe possono essere concesse solamente per esigenze di sicurezza operativa del sistema elettrico e che la capacità fra le zone di mercato può essere ridotta solamente per quanto necessario a garantire le sopraccitate condizioni;
 - la possibilità di concedere deroghe per *loop flows* eccedenti la soglia del 30% ammessa dal Regolamento 2019/943 (complementare alla *70% rule*), purché tali flussi non siano direttamente controllabili o mitigabili direttamente dal TSO interessato;
 - la possibilità di concedere deroghe in caso di incertezza in merito ai flussi legati a scambi al di fuori dell'area per la quale è svolto il calcolo coordinato della capacità;
 - indicazioni sul contenuto minimo delle richieste di deroghe: elenco dei *Critical Network Elements and Contingencies* (di seguito: CNEC) cui la richiesta si riferisce, motivazioni alla base della richiesta, criteri per consentire il monitoraggio del livello di capacità offerto sui mercati da parte della competente autorità di regolazione, informazioni in merito alla soluzione di lungo termine per il superamento delle cause alla base della richiesta, livello minimo di capacità, che può essere offerto nel rispetto dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico;
- il documento “nota requisiti deroghe” è stato inviato a luglio 2020 dalle autorità di regolazione ai TSO dell'Unione Europea per il tramite di ENTSO-E, unitamente alla

raccomandazione di tenerne conto in sede di predisposizione delle eventuali richieste di deroga a partire da quelle relative all'anno 2021.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE, PER LA CCR *ITALY NORTH*:

- la capacità fra le zone è determinata sulla base di un approccio cNTC che prevede il calcolo complessivo della capacità disponibile sulle frontiere settentrionali (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia); il valore ottenuto è poi suddiviso fra i vari confini sulla base di coefficienti concordati fra i TSO stessi;
- la CCM *Italy North* recante i correttivi previsti per la *70% rule* è stata approvata dalle autorità di regolazione della CCR in data 24 luglio 2020 (l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 323/2020/R/eel): essa ha trovato applicazione a partire dal 29 ottobre 2021; fino al 18 giugno 2024 il calcolo puntuale giornaliero ha riguardato esclusivamente la capacità in importazione verso l'Italia, mentre per la capacità in esportazione la stima era effettuata esclusivamente su base annua; dal 19 giugno 2024 è stato integrato un calcolo puntuale della capacità in esportazione limitatamente ai confini su cui l'esportazione risulta più probabile (cosiddetto *export corner*); in tutte le altre ore e in tutti gli altri confini continua, invece, a essere utilizzato il valore della capacità di esportazione stimato su base annua;
- a seguito dell'implementazione dell'*export corner* i TSO della CCR hanno introdotto ulteriori disposizioni in merito alla verifica della *70% rule* nell'ambito del calcolo della capacità al fine di differenziare la verifica lato importazione e lato esportazione; la nuova versione della CCM *Italy North* risultante da tali modifiche è stata approvata dalle competenti autorità di regolazione il 21 ottobre 2025 (l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 478/2025/R/eel); tale nuova versione troverà applicazione nel corso del 2026;
- ai fini del calcolo della capacità, il TSO della Svizzera è da sempre considerato una controparte tecnica, sottoposta ai medesimi compiti previsti per gli altri TSO della regione; i rapporti fra i TSO sono da sempre regolati con appositi contratti fra le parti;
- a seguito della comunicazione 16 luglio 2019 della Commissione Europea, i TSO hanno sottoscritto, con effetti dal 29 ottobre 2021, l'*Inter TSO agreement* per la CCR *Italy North*; detto accordo, in particolare, chiarisce che tutti i TSO coinvolti hanno i medesimi diritti e doveri rispetto al calcolo della capacità e prevede la partecipazione del TSO svizzero alla ripartizione dei costi delle azioni correttive;
- la capacità complessiva sulle frontiere settentrionali può essere ridotta al fine di assicurare già nel mercato del giorno prima il dispacciamento a livello nazionale di un numero sufficiente di risorse per la stabilità e la regolazione di tensione del sistema elettrico italiano in condizioni di carico ridotto ed elevata produzione da fonti rinnovabili non programmabili (di seguito: *additional constraints*);
- le metodologie per l'attivazione coordinata delle azioni correttive predisposte ai sensi dei Regolamenti CACM e SO GL sono state approvate, ma troveranno implementazione solamente negli anni a venire; nel frattempo i TSO si basano sulle cosiddetta Procedura Pentalaterale i cui costi sono ripartiti fra tutti i TSO secondo quanto riportato nella metodologia approvata da tutte le autorità di regolazione della

CCR il 16 dicembre 2021 (l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 606/2021/R/eel).

CONSIDERATO, INFINE, CHE, SEMPRE PER LA CCR *ITALY NORTH*:

- per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 Terna ha richiesto una deroga al rispetto della *70% rule* evidenziando in generale che:
 - sia lato capacità di importazione sia lato capacità di esportazione, in assenza di un calcolo coordinato non sono disponibili strumenti atti a verificare il rispetto del livello minimo del 70%;
 - lato capacità di importazione, in presenza di *allocation constraints*, l'incremento della capacità per rispettare la *70% rule* impedirebbe il dispacciamento a livello nazionale di un sufficiente livello di risorse per assicurare la regolazione di tensione e la stabilità della rete elettrica;
- l'Autorità ha approvato le richieste di deroga avanzate da Terna con:
 - la deliberazione 561/2019/R/eel a valere per tutti i periodi rilevanti dell'anno 2020 sia per la capacità di importazione che per la capacità di esportazione;
 - la deliberazione 551/2020/R/eel a valere lato capacità di esportazione per tutti i periodi rilevanti dell'anno 2021 e lato capacità di importazione per tutti i periodi rilevanti dell'anno 2021 fino all'avvenuta implementazione degli strumenti di monitoraggio della *70% rule* e successivamente per tutti i periodi rilevanti caratterizzati da *allocation constraints*;
 - la deliberazione 607/2021/R/eel a valere lato capacità di esportazione per tutti i periodi rilevanti dell'anno 2022 e lato capacità di importazione per tutti i periodi rilevanti dell'anno 2022 caratterizzati da *allocation constraints*;
 - la deliberazione 706/2022/R/eel a valere lato capacità di esportazione per tutti i periodi rilevanti dell'anno 2023 fino all'avvenuta implementazione dell'*export corner* (allora prevista nel corso del 2023) e lato capacità di importazione per tutti i periodi rilevanti dell'anno 2023 caratterizzati da *allocation constraints*;
 - la deliberazione 585/2023/R/eel a valere lato capacità di esportazione per tutti i periodi rilevanti dell'anno 2024 fino all'avvenuta implementazione dell'*export corner* (che è stato effettivamente implementato il 19 giugno 2024), e successivamente per tutti i periodi rilevanti per i quali non è attivato l'*export corner* non essendo probabile un flusso in uscita dall'Italia, e lato capacità di importazione per tutti i periodi rilevanti dell'anno 2024 caratterizzati da *allocation constraints*;
 - la deliberazione 553/2024/R/eel a valere lato capacità di esportazione per tutti i periodi rilevanti dell'anno 2025 per i quali non è attivato l'*export corner* non essendo probabile un flusso in uscita dall'Italia, e lato capacità di importazione per tutti i periodi rilevanti dell'anno 2025 caratterizzati da *allocation constraints*;
- con la comunicazione 10 novembre 2025 Terna ha rinnovato la richiesta di deroga per l'anno 2026: in analogia con quanto richiesto per gli anni 2024 e 2025, lato capacità di importazione la richiesta di deroga riguarda tutti i periodi rilevanti caratterizzati da *allocation constraints*, mentre lato capacità di esportazione la richiesta di deroga

riguarda tutti i periodi rilevanti per i quali non sarà attivato l'*export corner* non essendo probabile un flusso in uscita dall'Italia;

- la richiesta di deroga è accompagnata dall'impegno a rendere disponibili all'Autorità tutte le informazioni per un monitoraggio puntuale del livello minimo di capacità, comprensivo di una stima dei costi sostenuti per il rispetto della *70% rule*, determinata in coerenza con la metodologia di ripartizione dei costi delle azioni correttive di cui alla deliberazione 606/2021/R/eel;
- per quanto riguarda le soluzioni di lungo termine per il superamento della deroga, Terna conferma di essere parte attiva per la capacità di importazione nell'implementazione delle metodologie di attivazione coordinata delle azioni correttive di cui ai Regolamenti SO GL e CACM; il passaggio ad un calcolo di tipo *flow based* è invece imprescindibile per assicurare il rispetto della *70% rule* in tutti i periodi rilevanti lato esportazione;
- l'Autorità ha consultato le altre autorità di regolazione europea in merito alla richiesta di deroga presentata da Terna; il processo si è concluso con la comunicazione 9 dicembre 2025 con la quale l'Autorità ha reso noto che nessun parere contrario è stato formulato in materia.

RITENUTO CHE:

- le esigenze di stabilità e regolazione di tensione alla base dei suddetti *allocation constraints* rientrino fra le esigenze di sicurezza operativa del sistema elettrico: in assenza di una deroga, infatti, il sistema potrebbe non essere in grado di dispacciare un numero sufficiente di risorse per garantire la regolazione di tensione o la stabilità della rete, con conseguente rischio di violazioni dei limiti operativi;
- la richiesta di deroga all'applicazione della *70% rule* presentata da Terna per l'anno 2026 per la CCR *Italy North* contenga tutti gli elementi minimi previsti nel documento "nota requisiti deroghe"; in particolare sia implicito il rispetto di un livello minimo di capacità del 70%:
 - per la capacità di importazione, nella maggioranza dei periodi rilevanti (segnatamente tutti quelli non caratterizzati da *allocation constraints*); nei rimanenti periodi non sia invece possibile per Terna impegnarsi su un livello minimo perchè le esigenze di stabilità e regolazione di tensione alla base dei suddetti *allocation constraints* (e conseguentemente la massima capacità in importazione ammissibile dal sistema elettrico nazionale) dipendono dall'effettiva entità del carico e della produzione rinnovabile presenti nel sistema elettrico italiano e, come tali, sono piuttosto variabili nell'arco dell'anno;
 - per la capacità di esportazione, nei soli periodi rilevanti in cui viene attivato l'*export corner*; negli altri periodi rilevanti non sia invece possibile per Terna impegnarsi su alcun livello minimo a causa dell'assenza di un processo di calcolo coordinato con gli altri TSO che verrà attuato solamente con il passaggio ad un calcolo di tipo *flow based*;
- anche tenuto conto dell'assenza di pareri contrari da parte delle autorità di regolazione europee, nulla osti, pertanto, alla concessione a Terna della deroga all'applicazione

della *70% rule* per l'anno 2026 per la CCR *Italy North*, come richiesta dalla medesima Terna con la comunicazione 10 novembre 2025.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- in assenza di una specifica deroga per l'anno 2026 Terna dovrebbe garantire il rispetto della *70% rule* per tutti i periodi rilevanti dell'anno sia lato capacità di importazione sia lato capacità di esportazione; ciò risulterebbe impossibile sia perché non vi sono al momento strumenti di monitoraggio coordinato della *70% rule* lato capacità di esportazione sia perché la mancata riduzione dell'import nei periodi caratterizzati da *allocation constraints* comporterebbe rischi insostenibili per il sistema elettrico;
- l'approvazione della richiesta di deroga sia, pertanto, indifferibile e urgente

DELIBERA

1. di approvare la richiesta di deroga al rispetto della *70% rule* per l'anno 2026 per la CCR *Italy North*, presentata da Terna con la comunicazione 10 novembre 2025, relativa, lato capacità di importazione, a tutti i periodi rilevanti caratterizzati da *allocation constraints* e, lato capacità di esportazione, a tutti i periodi rilevanti per i quali non sarà attivato l'*export corner*;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini